

Tracce e Svolgimenti Parere Penale Esame Avvocato 2007

ESAME AVVOCATO 2007: LA 1^ TRACCIA DEL PARERE

Il signor Tizio, che attraversa un periodo di difficoltà economica, riesce ad acquistare da uno sconosciuto dieci banconote da 100 euro contraffatte al fine di saldare il pagamento di tre canoni di locazione arretrati. dopo aver preso appuntamento telefonico con il signor Mevio, suo locatore ed artigiano in pensione, si reca presso il domicilio di quest'ultimo per il saldo dei canoni, ma contrariamente a quanto concordato, trova ad attenderlo il signor Caio, figlio di Mevio, cassiere presso una grossa struttura di vendita. Nonostante ciò, Tizio decide comunque di consegnare in pagamento le banconote a Caio. Ricevute le banconote, Caio nota che le stesse sono contraffatte perchè sprovviste di filigrana e, di conseguenza, decide di recarsi immediatamente presso la vicina Stazione dei Carabinieri per denunciare l'accaduto. Da par suo Tizio, pur supponendo di non poter essere punito, in considerazione della grossolana contraffazione delle banconote, immediatamente rilevata da Caio, decide comunque di rivolgersi ad un legale per avere chiarimenti in merito alla questione. Il candidato, premessi brevi cenni sul reato di falso nummario, rediga motivato parere circa le conseguenze applicabili alla condotta di Tizio specificando, tra l'altro, se a Tizio è contestabile anche il reato di ricettazione.

SVOLGIMENTO DEL PARERE

La convinzione del cliente, di non incorrere in alcuna sanzione penale a causa della grossolanità della falsificazione delle banconote acquistate e spese, deve ritenersi infondata alla luce della giurisprudenza assolutamente prevalente.

Al contrario il suo comportamento è idoneo ad integrare una pluralità di fattispecie di reato, alcune delle quali suscettive di contemporanea applicazione, di cui è dunque necessario stabilire l'effettiva operatività nel caso di specie.

Innanzitutto appare opportuno verificare quale tra i delitti in materia di falsità in monete, contemplati dal capo I del Titolo VII del Libro II, è integrato dalla condotta di Tizio. Il legislatore, infatti, appresta una pluralità di figure criminose volte a tutelare la fiducia della collettività nell'autenticità del fondamentale mezzo di scambio rappresentato dalla valuta. *In primis* l'art. 453 c.p. colpisce severamente (reclusione da 3 a 12 anni e multa da 516 a 3098 euro) i comportamenti di contraffazione, alterazione o di collaborazione, diretta o indiretta, con il falsario nella diffusione del denaro. Dunque il n. 3 di tale articolo punisce la spendita in concerto con l'autore della contraffazione ed il n. 4 sanziona l'acquisto da costui o da un suo intermediario.

L'[art. 455 c.p.](#) delinea la meno grave fattispecie residuale di chi acquisti denaro contraffatto al fine di metterlo in circolazione ovvero lo spenda o la metta altrimenti in circolazione (pena da un terzo alla metà della precedente). L'art. 457 c.p. chiude il sistema

di protezione penale dal falso nummario prevedendo una sanzione più blanda (reclusione fino a 6 mesi e multa fino a 1032 euro), anche per chi si limiti a spendere il denaro falso ricevuto in buona fede.

Con riferimento al caso di specie è possibile escludere in radice la configurabilità dell'ipotesi più grave, per cui è necessaria la prova del rapporto con l'autore della falsificazione. Si deve quindi optare per la fattispecie intermedia delineata dall'[art. 455 c.p.](#)

In particolare è evidente che il comportamento di Tizio è duplice, acquistando e successivamente mettendo in circolazione le banconote contraffatte. E' necessario dunque stabilire se la sanzione prevista dalla disposizione individuata, che contempla entrambe le condotte, debba essere applicata una sola volta oppure debba essere duplicata.

In assenza di espresse prese di posizione della giurisprudenza della Cassazione, in un ottica difensiva si può privilegiare l'opzione più favorevole al reo. A favore di questa soluzione milita l'unitarietà della norma di reato e la stretta connessione tra l'acquisto con il dolo specifico di mettere in circolazione e la spendita, che realizza la finalità con cui è compiuto l'atto di ricezione. Dovrebbero dunque sussistere gli estremi per considerare la prima condotta come mero ante fatto non punibile rispetto a quella successiva.

Nonostante ciò, non si può nascondere che la valutazione del giudice possa condurre ad un esito opposto. Infatti, con riferimento a disposizioni affini, che incriminano in modo autonomo e separato la ricezione (ad es. [art. 648 c.p.](#)) e la messa in vendita di cose di provenienza criminosa (ad es. art. 474 c.p.), più volte le Sezioni unite (sentenze nn. 22902 del 2001, [23427 del 2001](#) e [47164 del 2005](#)) hanno escluso il concorso apparente di norme per ravvisare una pluralità di condotte strutturalmente distinte, idonee a configurare il concorso materiale di reati. Nel caso di specie, comunque, Tizio potrebbe beneficiare del più favorevole regime del cumulo giuridico ex art. 81 c.p., in quanto tra acquisto e spendita sussiste evidentemente un medesimo disegno criminoso che consente di applicare la disciplina del reato continuato. In tale ottica la condotta di acquisto potrebbe risultare aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 2 c.p..

Nonostante quanto detto, a Tizio potrebbe non essere applicabile alcuna pena qualora la contraffazione delle banconote sia stata talmente rozza e facilmente riconoscibile da non essere idonea a porre in pericolo il bene giuridico della fede pubblica.

Infatti la dottrina e la giurisprudenza più recente (ad esempio Cass., ord. n. 38663 del 2007 in materia di cessione di sostanze stupefacenti) hanno affermato che, in base al principio di offensività, qualora l'astratta corrispondenza alla fattispecie normativa non produca in concreto la lesione o messa in pericolo dell'interesse protetto, non si configura alcun illecito penale. Il principio citato è desunto da alcune norme costituzionali (articoli 13/21/25/27 Cost.) ma anche dall'art. 49 c.p., in materia di reato impossibile, che esclude la pena in caso di assoluta inidoneità dell'azione a produrre l'evento dannoso o pericoloso. L'ambito dei reati contro la fede pubblica costituisce il terreno di elezione delle applicazioni del principio di offensività e dell'istituto del reato impossibile, tanto che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato varie figure di falso non punibile, perché innocuo, inutile o grossolano.

Tuttavia la giurisprudenza di legittimità in modo monolitico ha precisato che quest'ultima ipotesi non ricorre se non nei casi estremi in cui la contraffazione sia così evidente da

escludere la possibilità, e non solo la probabilità, dell'inganno (tra le tante particolarmente calzante al caso di specie è Cassazione, sez. V, 07 febbraio 1992). In particolare è stato espressamente ritenuto che la grossolanità del falso non può essere desunta dal mancato utilizzo di carta filigranata, o degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote per rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la moneta abbia comunque l'attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone.

Gli estremi del falso grossolano, dunque, non ricorrono nel caso descritto nella traccia, da cui si trae che solo la particolare perizia di chi ha ricevuto il pagamento ha consentito il riconoscimento della falsità.

In ultima analisi deve essere affrontata la questione del possibile concorso del reato ex [art. 455 c.p.](#) con quello di ricettazione ex [art. 648 c.p.](#), figura generale che sanziona la ricezione di cose di provenienza criminosa. A tal fine è necessario indagare il significato dell'espressione "*stessa materia*" che l'art. 15 c.p. pone come presupposto affinché la norma speciale prevalga su quella generale.

Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, tale locuzione dovrebbe essere intesa come "*medesima fattispecie astratta*". In termini più semplici si avrebbe concorso apparente di norme qualora le figure criminose concorrenti siano in rapporto strutturale di genere a specie. Con riferimento alle norme di cui si dibatte è evidente la sussistenza della relazione di specialità, in quanto l'[art. 455 c.p.](#), nella parte in cui contempla l'acquisto al fine di mettere in circolazione il denaro falso, si atteggia ad ipotesi speciale di ricettazione, caratterizzata dal peculiare oggetto materiale e dal caratteristico dolo specifico. Si dovrebbe dunque concludere per l'applicazione della sola norma in materia di falso nummario.

Di contro altra parte degli interpreti ritengono che l'espressione "*stessa materia*" richieda anche l'identità o perlomeno l'omogeneità del bene giuridico tutelato dalle fattispecie criminose in concorso. Infatti la diversa oggettività giuridica, comportando la lesione di più interessi, imporrebbe la molteplice sanzione. Se così fosse (in questo senso, ad esempio, circa il rapporto tra l'[art. 455 c.p.](#) e la truffa ex art. 640 c.p., le Sezioni unite n. 6713 del 1981) Tizio con l'unica azione di acquisto, avrebbe leso sia l'interesse della fede pubblica, sia quello della tutela del patrimonio: si avrebbe così un concorso formale di reati ex art. 81 c.p..

Tale impostazione sembra essere abbandonata dalle più recenti sentenze del Supremo consesso nomofilattico (sentenze nn. [23427 del 2001](#) e [16568 del 2007](#)) da cui si trae l'estraneità del riferimento al bene giuridico protetto rispetto al principio di specialità e l'opinabilità degli esiti di un tale criterio.

Di conseguenza, affidandosi esclusivamente al criterio strutturale, si deve concludere per la prevalenza dell'[art. 455 c.p.](#) rispetto alla fattispecie più generale dell'[art. 648 c.p.](#)

In conclusione Tizio rischia l'incriminazione per il reato ex [art. 455 c.p.](#), speciale e dunque prevalente rispetto a quello di ricettazione. Secondo l'opinione più favorevole, la duplice condotta di acquisto e spendita viene unificata in questa fattispecie così da meritare una sola volta la pena ivi contemplata. Comunque, qualora fosse accolta l'opzione opposta, la pluralità di comportamenti sarebbe unita dal vincolo della continuazione ex art. 81 c.p..

Dato che il fatto è stato determinato da una situazione di difficoltà economica e dal pericolo di perdere un bene di primaria importanza come l'immobile locato, nonché tenuto

conto della non rilevante entità dell'ammontare delle banconote false, pare ragionevole l'applicazione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p..

BREVI RIFLESSIONI

Il caso assegnato con la prima traccia di parere di diritto penale non può certo considerarsi tra quelli più prevedibili e di semplice soluzione, data l'assenza di precedenti di legittimità specifici su alcune delle problematiche coinvolte. E' pur vero che le questioni fondamentali del falso grossolano e dei rapporti tra ricettazione e figure affini sono state ampiamente affrontate dalla giurisprudenza, sia pure con riguardo a differenti fattispecie (in particolare, per un approfondimento in tema di ricettazione, vedi "*Ricettazione e fattispecie limitrofe*", Colasanti): il candidato avrebbe quindi dovuto verificarne l'applicabilità.

Lo svolgimento del parere presenta un elevato grado di complessità, in quanto una trattazione totalmente esaustiva avrebbe richiesto la soluzione di almeno quattro questioni concatenate. Nella redazione dell'elaborato si è quindi cercato di toccare tutte le problematiche rilevanti, pur se si esprime la convinzione che la sufficienza non dovrebbe essere messa in discussione qualora il candidato si fosse concentrato direttamente sui due quesiti principali posti dalla traccia, cioè il falso grossolano ed il concorso tra falso nummario e ricettazione.

Innanzitutto, come indicato espressamente dalla traccia, il candidato avrebbe dovuto effettuare una veloce panoramica sulle norme del codice (artt. 453 e ss.) volte a reprimere condotte di falsificazione monetaria e di immissione in circolazione della valuta contraffatta o alterata. Questi brevi cenni sarebbero stati utili per valutare se la condotta del cliente sia tale da integrare una delle suddette fattispecie.

1° questione.

In particolare la lettura dei citati articoli fa sorgere il dubbio se l'acquisto e la successiva spendita delle banconote contraffatte integri il fatto tipico di una delle gravi fattispecie ex art. 453, nn. 3 o 4 c.p. (punite con la reclusione da tre a 12 anni e la multa da 516 a 3098 euro) oppure la più blanda figura residuale disegnata dall'[art. 455 c.p.](#) (sanzionata da 1/3 alla metà della pena prima accennata).

La soluzione più favorevole al cliente appare più appropriata dato che l'art. 453 c.p. richiede la prova che l'acquisto sia avvenuto direttamente dal falsario o da un suo intermediario, cosa che nel caso di specie, come descritto nella traccia, non è dimostrabile. Inoltre tali previsioni richiedono un vero e proprio "concerto" tra acquirente ed autore della contraffazione, volto ad agevolare la diffusione della valuta: tale carattere evidentemente manca nella vicenda di cui si tratta. Il raggiungimento della sufficienza non sarebbe stato certo compromesso qualora il candidato avesse immediatamente optato per la norma meno grave.

2° questione.

L'[art. 455 c.p.](#) incrimina l'acquisto, al fine di mettere in circolazione la moneta, ovvero la spendita (o altra modalità di messa in circolazione): sorge quindi il dubbio se si tratti di una c.d. disposizione a più norme, in cui la commissione di ogni condotta elencata costituisce

di per sé reato, oppure una c.d. norma a più fattispecie, in cui le diverse azioni contemplate rappresentano semplici modalità alternative di un illecito unitario (su tale distinzione vedi Mantovani, "Diritto penale", 2001, 485).

Nella totale assenza di esplicite pronunce di legittimità sul punto, è possibile prospettare l'ardita soluzione più favorevole al reo, in quanto, dalla lettura dell'[art. 455 c.p.](#), sembra potersi affermare che l'incriminazione del mero acquisto con finalità diffusiva consente l'anticipazione della tutela penale ai casi in cui la messa in circolazione non avvenga. Non a caso la rubrica dell'[art. 455 c.p.](#) incentra il disvalore della fattispecie sulle condotte di spendita ed introduzione nello Stato. Dunque, qualora il reo effettui la messa in circolazione, la condotta precedente dovrebbe essere destinata a non rilevare.

L'unitarietà della fattispecie può giustificare la soluzione diversa rispetto ad altre ipotesi (ad esempio l'acquisto e la messa in vendita di prodotti con segni falsi o di CD contraffatti) in cui è prevista autonomamente l'espressa incriminazione della condotta di commercio (art. 474 c.p.; art. 174 ter l. 633 del 1971). In questi casi le Sezioni unite (sentenze nn. [23427 del 2001](#) e [47164 del 2005](#)), escludendo di ravvisare sia un rapporto di specialità tra le fattispecie, sia gli estremi dell'ante fatto o post fatto non punibile, hanno optato per il concorso materiale tra ricettazione ex [art. 648 c.p.](#) e reato di messa in circolazione, salva la configurabilità del vincolo della continuazione.

In questo senso potrebbe essere interpretato un *obiter dictum* della stessa sentenza delle Sezioni unite [n. 23427 del 2001](#), per cui "...*Sintomatica è la circostanza che l'[art. 455 c.p.](#), in tema di circolazione e spendita di monete falsificate, abbia inserito l'acquisto tra i comportamenti incriminati, così atteggiandosi, stante la peculiarità dei beni ricevuti, quale disposizione speciale rispetto all'[art. 648 c.p.](#): l'assenza di un analogo elenco nell'art. 474 c.p. indica l'inapplicabilità dell'art. 15 c.p.*". Sempre in questa direzione induce l'argomento sistematico per cui la spendita preceduta dall'acquisto in buona fede integra il meno grave reato ex art. 457 c.p.: dunque l'acquisto al fine di mettere in circolazione rappresenta via obbligata della fattispecie ex [art. 455 c.p.](#), che consente di ravvisare gli estremi dell'ante fatto non punibile.

Sembra comunque superfluo sottolineare che non si potrebbe considerare errata la soluzione opposta, che ravvisa l'esistenza di due reati, anche perché tale conclusione è compatibile con le citate sentenze del Supremo consesso nomofilattico (su cui vedi "Ricettazione e rapporti con fattispecie limitrofe" citato *supra*).

In ogni caso, data l'estrema complessità ed incertezza della problematica, si ritiene che non ne possa essere pretesa dal candidato una compiuta trattazione, così che non dovrebbe rischiare l'insufficienza chi avesse direttamente optato per una delle due possibilità.

3° questione.

Ammessa la sussistenza del fatto tipico ex [art. 455 c.p.](#), è necessario valutare se le modalità di contraffazione delle banconote, stampate su carta non filigranata, sia talmente grossolana da integrare gli estremi del reato impossibile, non punibile ex art. 49 c.p. Infatti la giurisprudenza ha escluso che vi possa essere lesione della fede pubblica, bene giuridico protetto dai reati di falso, qualora la contraffazione sia così facilmente

riconoscibile da essere inidonea a trarre in errore circa l'autenticità della moneta o del documento.

Le diverse fattispecie criminose in materia di falso sono strutturate in modo tendenzialmente omnicomprensivo, prevedendo qualsiasi ipotesi di contraffazione o alterazione formale o di contenuto. Di conseguenza una delle questioni più dibattute riguarda la necessità di circoscrivere l'ambito del penalmente illecito ai comportamenti effettivamente caratterizzati da disvalore, nonostante l'astratta riconducibilità alla fattispecie tipica. E' la stessa Relazione ministeriale di un codice rigoristico come il Codice Rocco, che invita ad una tale distinzione.

L'ambito dei reati contro la fede pubblica è diventato così il terreno di elezione delle applicazioni del principio di offensività e dell'istituto del reato impossibile ex articolo 49, comma 2° e la nozione di falso grossolano non punibile ne è un esempio.

Tuttavia la Cassazione ha negato tale figura qualora il falso non sia distinguibile "*ictu oculi*" da qualsiasi persona di comune discernimento, senza necessità di porre in essere manovre particolari (Cassazione sez. V, 15 dicembre 1993). In modo ancor più rigoroso è stato affermato che la rozzezza del falso implica l'inidoneità ad ingannare anche i soggetti meno esperti e diligenti, scartando come parametro il riferimento al "cittadino medio" (sez. I, 02 giugno 1992). In particolare è stato espressamente ritenuto che la grossolanità del falso non può essere desunta dal mancato utilizzo di carta filigranata, o degli altri requisiti tecnici di norma presenti nelle banconote per rendere particolarmente difficoltosa la falsificazione, quando la moneta abbia comunque l'attitudine a trarre in inganno la generalità delle persone. In definitiva la grossolanità va riconosciuta solo quando la contraffazione sia così evidente da escludere la possibilità e non solo la probabilità dell'inganno (Cassazione, sez. V, 07 febbraio 1992).

Con riferimento al caso di specie appare palese che la contraffazione non abbia assunto i caratteri di grossolanità tale da apparire evidente alla generalità dei cittadini: solo la particolare abilità di chi ha ricevuto il pagamento ha consentito di scoprire immediatamente della falsità.

4° questione.

Infine, sul presupposto della punibilità per il descritto reato in materia di falso nummario, sarebbe stato necessario affrontare l'ultima problematica, riguardante l'ulteriore applicabilità del reato di ricettazione ex [art. 648 c.p.](#).

La tesi preferibile evidenzia come la condotta di acquisto di monete false sia una figura speciale di ricezione di cose di provenienza criminosa ex [art. 648 c.p.](#), dato il peculiare oggetto materiale del reato ed il caratteristico dolo specifico. Ciò dovrebbe giustificare la configurabilità di un concorso apparente di norme ai sensi dell'art. 15 c.p.. Questa conclusione non dovrebbe essere ostacolata dal fatto che gli artt. 455 e [648 c.p.](#) tutelano beni giuridici differenti (rispettivamente la fede pubblica ed il patrimonio). Infatti recentemente le Sezioni unite (sentenze nn. [23427 del 2001](#) e [16568 del 2007](#)), sia pure con riferimento a diverse figure criminose, hanno affermato l'irrilevanza di questo aspetto di natura valutativa, attribuendo importanza esclusivamente a criteri strutturali. Alla base di questo indirizzo interpretativo vi è la considerazione dell'intrinseca incompatibilità tra criterio di specialità e valutazioni di valore, il parallelismo con le soluzioni adottate in

materia di concorso apparente di norme ed infine lo scetticismo visto l'estrema incertezza degli esiti interpretativi.

Tuttavia è ancora copioso l'orientamento, mosso da palesi motivazioni di politica criminale, per cui, oltre al requisito strutturale del rapporto di specialità tra le fattispecie incriminatrici, rileva anche quello valutativo del medesimo oggetto giuridico. In questo modo si restringe l'ambito del concorso apparente, in quanto lo si esclude nonostante la sussistenza del rapporto di specialità (in questo senso, riguardo ai rapporti tra l'[art. 455 c.p.](#) e la truffa ex art. 640 c.p., Sezioni unite n. 6713 del 1981).

In conclusione, se si condivide l'affermazione iniziale per cui l'[art. 455 c.p.](#) costituisce esempio di norma a più fattispecie, allora risulta applicabile solo la pena comminata da questa disposizione.

In caso contrario la sanzione della disposizione in questione è destinata ad essere applicata due volte, colpendo sia la condotta di acquisto, sia quella di spendita, salva l'applicazione del cumulo giuridico, data l'evidente medesimezza del disegno criminoso nel caso di specie.

ESAME AVVOCATO 2007: LA 2^ TRACCIA DEL PARERE

Mevio entrava in un supermercato e, dopo aver riposto nel carrello merce per il valore di euro 600, pagava l'importo regolarmente alla cassa. Uscito fuori con il carrello, Mevio posava la merce nell'auto di proprietà parcheggiata lungo la strada laterale adiacente al supermercato. A questo punto Mevio si affrettava a rientrare nel supermercato, riponendo nel carrello merce identica a quella acquistata in precedenza. Portatosi ad una cassa diversa, in gergo denominata "veloce", Mevio mostrava lo scontrino relativo alla prima spesa effettuata, giustificando il doppio passaggio con la necessità di comperare una bottiglia di champagne dimenticata nella lista degli acquisti. Pagata la sola bevanda, Mevio usciva dal supermercato spingendo il carrello ancora pieno allorquando incrociava la prima cassiera, recatasi fuori per svuotare un cestino di rifiuti. Quest'ultima, insospettata, avvisava i vigilantes i quali, effettuato un controllo, provvedevano a fermare Mevio. Il candidato, individuato l'elemento differenziale tra il reato di furto aggravato dal mezzo fraudolento ed il reato di truffa, rediga motivato parere evidenziando le conseguenze applicabili alla condotta di Mevio.

SVOLGIMENTO DEL PARERE

I reati di furto e quello di truffa, previsti rispettivamente dall'articolo 624, con l'aggravante del n. 2 dell'articolo 625, e dall'articolo 640, sono molto simili tra di loro. La differenza è difficile da individuare soprattutto in sede pratica, di fronte alle singole fattispecie.

In teoria esse si differenziano in primo luogo per essere il primo un reato circostanziato, il secondo un reato semplice. Nel furto l'uso del mezzo fraudolento è una semplice circostanza aggravante, mentre nella truffa è elemento della fattispecie.

L'altra differenza riguarda la caratteristica dell'errore.

Nella truffa la vittima deve essere indotta in errore circa una o più circostanze; ad esempio: credo che la merce sia di un tipo invece è di un altro; credo che il soggetto che ho di fronte sia Tizio invece si tratta di Caio. Nel reato di furto invece non c'è alcun errore da parte della vittima; il reo usa un mezzo fraudolento senza che venga alterata la realtà da parte del soggetto passivo.

Con altre parole la giurisprudenza ha affermato che nella truffa il profitto è conseguito dal soggetto agente determinando il soggetto passivo a compiere un atto di disposizione con artifici o raggiri, mentre nel furto il mezzo fraudolento è utilizzato dal soggetto agente allo scopo di preparare o facilitare l'azione furtiva propria, ossia l'impossessamento della cosa sottratta al soggetto passivo.

In pratica nel furto la vittima rimane inerte, passiva, e subisce la sottrazione; nella truffa invece la vittima è indotta a compiere atti di qualsiasi tipo, indotta in errore dai raggiri dell'altra parte.

In conseguenza di ciò il reato commesso da Mevio deve essere correttamente ascritto nell'area del furto e non in quello della truffa, avendo egli sottratto la merce avvalendosi di un mezzo fraudolento, ma senza indurre in errore le vittime.

BREVI RIFLESSIONI

Il caso in esame era relativamente semplice da risolvere, perlomeno rispetto all'altra traccia, e a quelle degli anni precedenti.

La giurisprudenza si è più volte occupata della linea di demarcazione tra i reati di furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa (ad esempio [Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 10211/2007](#)): in particolare la fattispecie del furto nel supermercato mostrando uno scontrino utilizzato in precedenza è stata presa in considerazione da [Cassazione penale, sez. V, sentenza n. 3478/1998](#).

La verità è che le due fattispecie – truffa e furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - sono assolutamente identiche, tranne che per le conseguenze penali. Oltre alla differenza di pena, infatti, il furto aggravato è perseguibile d'ufficio, mentre la truffa a querela.

La giurisprudenza afferma a volte che la differenza sta nel consenso; ovverosia nella truffa la vittima dà il suo consenso a porre in essere una serie di attività; nel furto aggravato la vittima è invece inconsapevole di quanto accade. Si tratta di una linea di demarcazione facile a esporsi in teoria, ma in pratica di difficile individuazione perché anche nella truffa la vittima è contraria all'accadimento, ed è inconsapevole di ciò che succede.

Per quanto ci riguarda ci siamo adeguati alla giurisprudenza prevalente. Tuttavia non avrebbe sbagliato il candidato che avesse optato per la truffa; infatti è tranquillamente sostenibile che il cassiere, guardando lo scontrino della spesa precedente, sia stato tratto

in errore, dal comportamento di Mevio che è senz'altro da considerarsi un raggio o artificio.

Essendo richiesto un parere motivato, senza quindi dover necessariamente prendere le difese del reo, era possibile accedere a una delle due ipotesi, indifferentemente.

Nella pratica infatti, furto aggravato e truffa coincidono quasi sempre, salvo in alcune ipotesi più di scuola che altro; ad esempio sarebbe senz'altro furto aggravato, e non truffa, il caso del ladro che sottragga una banconota alla vittima guardandolo negli occhi e inducendogli un lieve stato ipnotico, tale che quest'ultimo non si renda conto di ciò che succede. Qui, non essendoci alcun errore, avremmo senz'altro furto aggravato dal mezzo fraudolento. Ma nella maggior parte dei casi le due ipotesi sono assolutamente sovrapponibili, sì che optare per l'una o l'altra delle soluzioni dipende solo dalla maggiore o minore bravura dell'avvocato nell'argomentare, e dalla maggiore o minore volontà persecutoria del giudice.